



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

N. 52 del 21/12/2021

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID -19 DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO.

II SINDACO

Considerato che i recenti dati relativi ai contagi da Covid 19 evidenziano un lento ma costante aumento della diffusione del virus e che l'evolversi del quadro epidemiologico relativo alle varianti continua a destare preoccupazione;

Considerato, altresì, che è presumibile che le imminenti festività natalizie e di fine anno, come da consuetudine, siano caratterizzate da un maggior afflusso di persone nelle vie della città, specie di quelle del centro storico, con possibili e probabili occasioni di maggior assembramento;

Dato atto, tuttavia, che il periodo natalizio rappresenta indubbiamente un'importante opportunità per il commercio locale di migliorare la propria situazione economica pesantemente intaccata dalle restrizioni e dai vincoli che anche nel 2021 hanno negativamente condizionato lo svolgimento dell'attività;

Dato atto, altresì, che il probabile affollamento delle vie della città rischia di costituire un pericoloso veicolo di diffusione del contagio;

Valutato che si rende opportuno adottare misure atte a contemperare l'esigenza di contenere il diffondersi del virus con l'esigenza di tutelare le aspettative dei cittadini e dei commercianti;

Tenuto conto che è dovere dell'amministrazione comunale adottare provvedimenti che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia, anche con misure straordinarie ed ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme;

Tenuto conto, altresì, che le circostanze di fatto non consentiranno di garantire in modo continuativo il distanziamento di persone non conviventi e che quindi si rende necessario, al fine di tutelare la salute delle persone, utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per sfavorire la propagazione del virus;

Ritenuto necessario, per quanto sopra, adottare idonei provvedimenti che in via precauzionale siano finalizzati alla tutela della salute pubblica;

Visti:

- Decreto-legge 26 novembre 2021 n. 127;
- I due Dpcm 12 ottobre 2021;
- Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127;
- Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
- Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021;
- Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44;
- Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
- Dpcm 2 marzo 2021;
- Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;
- Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021;
- Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172;
- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
- Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
- Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020;
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
- Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30;
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020;
- Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020;
- Visto art. 50 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/2000.

ORDINA

1) è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in tutti i luoghi all'aperto, allorquando le circostanze e le situazioni contingenti determinino assembramenti tali da richiedere l'impiego dei suddetti dispositivi, nei seguenti giorni e con i seguenti orari:

- dalle ore 16.00 alle 22.00 di ciascun giorno dal 23 al 24 dicembre (compreso) e dalle 10.00 alle 22.00 di ciascun giorno dal 25 al 26 dicembre (compreso);
- dalle ore 16.00 alle 22.00 di giovedì 30 dicembre e dalle 10.00 del 31 dicembre fino alle ore 02.00 del 1° gennaio 2022;
- dalle ore 16.00 alle ore 22.00 di giovedì 6 gennaio 2022;

2) non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie esclusivamente:
a) i minori di età inferiore ai sei anni;

- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi;
- c) le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo;
- d) i soggetti che svolgono attività sportiva e motoria;

3) restano ferme le consolidate disposizioni tese a garantire il distanziamento interpersonale e quelle previste per i casi in cui non sia possibile garantire tale distanziamento;

AVVERTE

- che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, convertito dalla L. 22 maggio 2020, n.35, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 1000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa;
- che sono incaricati delle esecuzione della presente ordinanza la Polizia Locale, la locale Compagnia Barracellare e le Forze dell'Ordine;

DEMANDA

Agli uffici competenti la massima diffusione del presente provvedimento a mezzo comunicato stampa e ogni mezzo ritenuto idoneo per l'informazione alla cittadinanza;

COMUNICA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna con sede in Cagliari, nella via Sassari 17, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data di pubblicazione.

Sindaco

Mario Conoci / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenza/albo-pretorio>

Successivamente l'accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al [Regolamento per l'Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi](#)